

Informativa per la clientela di studio

N. 33 del 26.02.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Alluvione Emilia. La sospensione contributiva

*Sono stati sospesi, **fino al 31 luglio 2014**, i contributi previdenziali, assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria, nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano avuto, alla data del 17 gennaio 2014, la residenza o la sede operativa nei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro e della provincia di Modena, coinvolti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 e già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.*

La sospensione opera, altresì, in favore dei contribuenti residenti o aventi sede operativa nei territori di San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, frazioni della città di Modena, subordinatamente alla presentazione di apposita dichiarazione di inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale.

Premessa

Nuova sospensione contributiva in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Questa volta, però, la sospensione trae origine dagli eventi alluvionali del 17 gennaio scorso, e riguarda in particolare i contributi previdenziali ed assistenziali con scadenza legale di adempimento e di versamento nel periodo intercorrente **tra il 17 gennaio 2014 e il 31 luglio 2014**.

I soggetti beneficiari

È nostra cura informarla che la suddetta sospensione opera esclusivamente per le seguenti categorie:



datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, degli iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo ed al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);



lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori);



iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, etc.)

Al riguardo, è bene effettuare una serie di precisazioni:

- ✓ affinché gli interessati possano godere della sospensione, è necessario che questi ultimi siano regolarmente iscritti alle gestioni previdenziali e con data di inizio di attività anteriore al 17 gennaio 2014 ed operanti nelle zone colpite dall'evento; pertanto, non è rilevante, ai fini dell'attribuzione della sospensione, il criterio della residenza, ovvero dell'esistenza della sola sede legale senza alcuna operatività;
- ✓ la sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'evento;
- ✓ ai fini della sospensione, quel che rileva per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti) è esclusivamente l'ubicazione dell'attività;
- ✓ il datore di lavoro privato, il committente o l'associante sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto, il soggetto che intende usufruire della sospensione contributiva, sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore;
- ✓ il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto, obbligatoriamente, a versare quest'ultima nei termini di legge. L'obbligo di versamento suindicato, non trova applicazione nell'ipotesi di contribuzione trattenuta a carico del lavoratore, anteriore al 17 gennaio 2014, la cui scadenza del termine di versamento è intervenuta successivamente alla predetta data.

OSSERVA - Resta **escluso** il settore pubblico che limita al solo settore privato l'applicazione delle ordinanze di protezione civile relative a sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.

SOGGETTI OPERANTI FUORI DAI COMUNI INTERESSATI DALL'EVENTO ALLUVIONALE

La sospensione in argomento opera anche per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede, o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino **almeno il 50%** del capitale sociale.

NOTA BENE - Affinché i soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall'evento calamitoso ed assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco, possano usufruire della sospensione degli adempimenti contributivi, è necessario:

- ✓ conferire delega espressa al consulente **in data anteriore al 17 gennaio 2014;**
- ✓ che il consulente del lavoro o altro professionista (di cui alla L. 11 gennaio 1979, n. 12), abbia eletto **prima del 17 gennaio 2014** domicilio professionale nei comuni indicati in premessa.

Periodo di sospensione

Come precisato in premessa, i contributi previdenziali ed assistenziali che sono stati oggetto della sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale compreso tra **il 17 gennaio 2014 e il 31 luglio 2014.**

OSSERVA - Dopo il 31 luglio 2014, salvo ulteriori e diverse disposizioni legislative, i piani di ammortamento saranno riavviati e tutte le rate sospese dovranno essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.

Periodi sospesi



Sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell'arco temporale **"17 gennaio – 31 luglio 2014"**.

LAVORATORI CESSATI E VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

In caso di rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori dovranno essere versate **alla prima scadenza utile** per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Le modalità di sospensione

Le ricordiamo, inoltre, che per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda all'INPS. L'Istituto previdenziale, ricevuta la domanda verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l'applicazione dell'ordinario regime sanzionatorio.

NOTA BENE - Va presentata un'unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, vada ad interessare diverse gestioni.

Da precisare, inoltre, che non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

AZIENDE CON DIPENDENTI

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga **da gennaio 2014 a giugno 2014**, le aziende con dipendente inseriranno nell'elemento "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", "CausaleACredito":

- ✓ il nuovo valore "**N963**" e
- ✓ le relative "**SommeACredito**" (che rappresentano l'importo dei contributi sospesi).

OSSERVA - Per le aziende con **pluralità di sedi operative** (ossia aventi sedi operative sia in comuni colpiti dall'evento che al di fuori di predette aree), la denuncia Uniemens deve essere compilata in maniera completa, ovvero denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall'alluvione, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori. Inoltre, nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale, andrà esposto l'importo dei contributi sospesi con la causale "N963", relativa alle unità operative oggetto della sospensione, e l'elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con "**S**".

ARTIGIANI E COMMERCianti

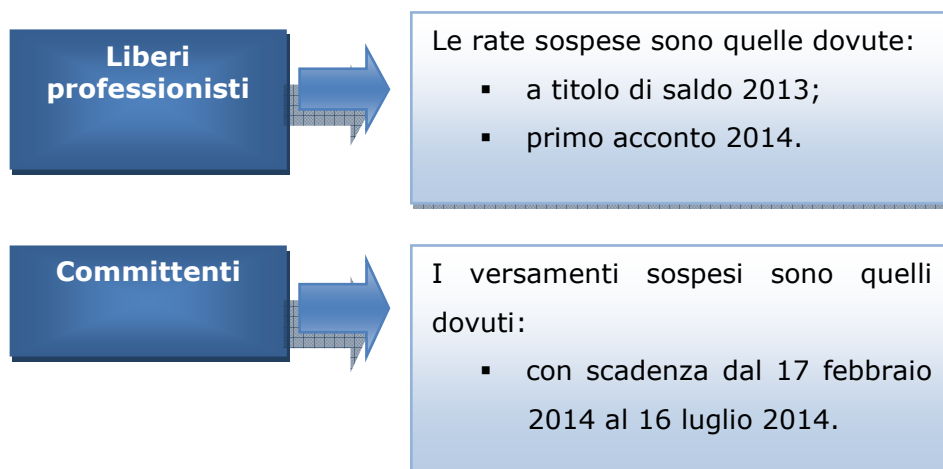
Con riferimento agli artigiani e commercianti le rate sospese sono le seguenti:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
17/02/2014	IV rata sul minimale per l'anno 2013
16/05/2014	I rata sul minimale per l'anno 2014
16/06/2014	saldo della contribuzione eccedente il minimale per l'anno 2013 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi
<i>N.B. La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.</i>	

LIBERI PROFESSIONISTI E COMMITTENTI

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, è sospeso il versamento dei contributi dovuti, **a titolo di saldo 2013 e primo acconto 2014**, in coincidenza con i versamenti fiscali.

Mentre per i committenti tenuti alla contribuzione nella Gestione separata, sono sospesi i versamenti mensili con scadenza **dal 17 febbraio 2014 al 16 luglio 2014** (compensi erogati nei mesi da gennaio 2014 a giugno 2014).



AZIENDE AGRICOLE ASSUNTRICI DI MANODOPERA

Quanto alle aziende agricole assuntrici di manodopera, è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza **4° trimestre 2013**, **1° trimestre 2014** e **2° trimestre 2014**. Mentre i contributi previdenziali e assistenziali sospesi, riguardano:

- ✓ il III trimestre 2013: **17/03/2014**;
- ✓ il IV trimestre 2013: **16/06/2014**.

LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI E CONCEDENTI A PICCOLA COLONIA E COMPARTECIPAZIONE FAMILIARE

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, resta sospeso il seguente versamento:

Scadenza versamento	Contributi sospesi
16/07/2014	1° rata 2014

DATORI DI LAVORO DOMESTICO

Con riferimento ai datori di lavoro domestico, restano sospesi i seguenti versamenti:

- ✓ **1° trimestre 2014**: scadenza 10.04.2014;
- ✓ **2° trimestre 2014**: scadenza 10.07.2014.

NOTA BENE - La sospensione del termine di pagamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento **entro 30 giorni dal ricevimento**.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....